

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 24.08.2021 n. 203 e firmato digitalmente

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

SCHEMA DI CONVENZIONE - QUADRO

Tra:

Museo Storico italiano della Guerra ONLUS, con sede a Rovereto – 38068, via Guglielmo Castelbarco 7, C.F. n. 85004650223, P.I. n. 01368170229, nella persona del legale rappresentante, Alberto Miorandi, nata/o a Rovereto il 12/12/1946, domiciliato per la carica in Rovereto, Via Castelbarco 7, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Museo Storico Italiano della Guerra (di seguito denominato «Museo della Guerra»),

E

L'Istituzione **MAG Museo Alto Garda**, con sede in Riva del Garda (TN), P.zza III Novembre n. 5, codice fiscale 84001170228, rappresentata da Cristina Santi, nata a Riva del Garda (TN) il 6 aprile 1971, domiciliata/o per la carica in Riva del Garda, P.zza III Novembre n. 5, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente dell'Istituzione MAG Museo Alto Garda (di seguito denominato «MAG»)

PREMESSO

- che i due Musei fanno parte del sistema museale trentino, come individuato dalla LP 15/2007 e condividono gli scopi di sistema della legge sopra menzionata, come delineati dall'art. 23 della legge stessa;
- che il Museo della Guerra ha tra i suoi obiettivi istituzionali, come disciplinati dalla LP 15/2007 e dalla LP 11/2017, la ricerca scientifica, catalografica, lo studio e la valorizzazione dei beni culturali legati ai conflitti, con particolare riferimento a quelli afferenti al primo conflitto mondiale, coordinando la Rete Trentino Grande Guerra;
- che il Museo della Guerra, nell'ambito dei rapporti con il territorio, fatte salve le proprie competenze e i vincoli imposti dal D.Lgs. 42/2004, promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del museo, le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale, supportando progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;
- che il Museo della Guerra, per Statuto, considera attività esemplificative o comunque connesse a quella istituzionale:
 - a) la raccolta, la conservazione, la catalogazione, lo studio di materiali e documenti di qualsiasi specie relativi alla storia delle guerre e degli armamenti;

- b) la ricerca storica, in particolare sulla prima guerra mondiale, sotto tutti i profili culturali e disciplinari;
- c) la diffusione (attraverso il percorso espositivo, la biblioteca, l'archivio, mostre temporanee, pubblicazioni e altre iniziative) di una conoscenza critica della storia delle guerre, dell'arte militare, degli oggetti e dei documenti ad esse attinenti;
- d) la collaborazione con le istituzioni dello Stato e con altri enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per la salvaguardia e per lo studio di oggetti, documenti e manufatti significativi per la conoscenza delle guerre e delle armi; e) una particolare attenzione agli aspetti e ai documenti di storia regionale e locale;

- che il Museo della Guerra, nell'ambito delle proprie attività di coordinamento della Rete Trentino Grande Guerra, ha acquisito col tempo competenze scientifiche specialistiche in tema di catalogazione di reperti e cimeli legati al mondo militare, su incarico della Provincia autonoma di Trento e, in altre occasioni, sulla base di incarichi privatistici esperiti a vantaggio di altre istituzioni museali provinciali ed extra-provinciali;

- che il Museo della Guerra ha già svolto, fino a tempi recenti, operazioni di catalogazione scientifica di materiale bellico afferente ai conflitti ottocenteschi e novecenteschi, sviluppando in accordo con la Soprintendenza per i Beni culturali di Trento un'apposita scheda catalogografica semplificata e implementando, ove necessario e in collaborazione con ICCD, le schede catalogografiche ministeriali nell'ambito di progetti di catalogazione finanziati dal Ministero della Cultura;

- che il MAG, per proprio Regolamento, ha come finalità la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali che compongono il patrimonio storico e culturale dell'Alto Garda, nonché lo studio e la conoscenza della storia, della cultura, dell'ambiente e delle tradizioni del territorio dell'Alto Garda, promuovendone con attività espositive ed editoriali l'immagine culturale e storica in ambito internazionale, nazionale e regionale;

- che il MAG ricerca, anche sulla base di appositi protocolli di intesa, l'attivazione di ogni forma di collaborazione idonea a consentire il perseguimento delle proprie finalità nel contesto del Sistema museale provinciale trentino e il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla qualificazione museale di sistema, che prevedono la catalogazione del patrimonio, la valorizzazione dello stesso e promuovono la collaborazione secondo logiche di rete;

- che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono promuovere un rapporto di collaborazione specifico per realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITÀ DELL'ACCORDO

Sulla base delle premesse sopra elencate, il MAG e il Museo della Guerra intendono collaborare nella realizzazione di attività e iniziative di catalogazione, ricerca scientifica, valorizzazione del

patrimonio storico-culturale presenti nelle collezioni di entrambi i musei e sui rispettivi territori di riferimento;

Attraverso queste collaborazioni ci si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

- a) contribuire allo svolgimento di operazioni di catalogazione dei rispettivi corpora documentari/materiali, ricerche e progetti scientifici, gestione e valorizzazione del patrimonio, sfruttando le specifiche competenze specialistiche sviluppate dai due Enti, per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi;
- b) creare un sempre più elevato livello culturale nelle comunità locali e nei fruitori a fini storico-culturali, attraverso occasioni di approfondimento, formazione e confronto reciproco sui temi oggetto della convezione;
- c) contribuire alla formazione di professionisti museali, studenti, laureati e dottorandi particolarmente qualificati, collaborando allo svolgimento di attività di catalogazione e valorizzazione del patrimonio, eventualmente anche attraverso progetti di tesi e tirocini.

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Nell'ambito delle finalità sopra elencate (Art. 1) e nello spirito della LP 15/2007, il MAG e Museo della Guerra si impegnano a fornire reciprocamente le seguenti prestazioni:

- a) consulenza scientifica per la progettazione e la realizzazione di attività nel settore della ricerca, inventariazione, interpretazione ed educazione, nonché per progetti espositivi e per iniziative pubbliche;
- b) consulenza scientifica per la realizzazione di percorsi didattici;
- c) consulenza scientifica per la realizzazione di cataloghi o guide;
- d) supporto all'attività di comunicazione relativamente alle attività realizzate in collaborazione.

Art. 3

ACCORDI OPERATIVI ANNUALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Allo scopo di conseguire le finalità sopra indicate i due Enti si impegnano a definire un programma di attività condivise.

Il Museo della Guerra e il MAG individuano di comune accordo un programma di iniziative che saranno svolte con le modalità, i ruoli e le competenze specificate in questo accordo.

Il programma di attività è definito ed approvato dai direttori degli Enti firmatari attraverso scambio di corrispondenza.

Le forme di collaborazione fra gli Enti firmatari sono rese operative da incontri e scambi di corrispondenza fra i rispettivi funzionari di volta in volta interessati alle diverse attività.

Le iniziative condotte in relazione al presente accordo sono divulgate secondo modalità concordate di volta in volta fra le parti e, comunque, dando pari dignità ai due Enti sul materiale prodotto in merito.

Le parti informeranno i terzi interessati del contenuto del presente accordo.

Le attività individuate nell'ambito degli accordi operativi prevedono che la Parte che fruisce del servizio erogato dall'altro contraente contribuisca alla copertura delle spese e inoltre:

- fornisca supporto logistico, anche avvalendosi del proprio personale tecnico, al fine di assicurare la buona riuscita delle attività menzionate al punto 2 della presente convenzione;

- si impegna a facilitare i gruppi di ricerca/catalogazione/valorizzazione nelle autorizzazioni e accesso a spazi museali e patrimonio oggetto di ricerca/catalogazione;
- cura i rapporti e il coordinamento tra i gruppi di lavoro ed eventuali altre realtà operanti all'interno dei progetti individuati dai singoli accordi quadro.

Le attività di cui all'accordo operativo sono svolte con personale qualificato dei rispettivi Musei, sotto il coordinamento della Direzione dei due Enti e, se necessario, di personale tecnico specializzato (conservatori, ricercatori, personale tecnico, dottorandi, eventuali tesisti, tirocinanti e servizio civile).

Art. 4

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Museo della Guerra e il MAG, per le attività previste si impegnano a rimborsare reciprocamente le eventuali spese sostenute specificatamente per la realizzazione delle predette attività.

Le Parti si impegnano a versare alla controparte le somme pattuite, a seguito di emissione di regolare fattura per la corresponsione dei servizi previsti dagli accordi annuali, con pagamento a 60 gg., avendo ricevuto contestuale rendicontazione delle spese sostenute.

Il Museo della Guerra e il MAG si rendono disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta a bandi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati di programmi di ricerca e progetto.

Art. 5

DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data di stipula.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza, da una delle due Parti e deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 6

OBBLIGHI DELLE PARTI

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione dell'attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di Struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'Ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la disponibilità di DPI, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle rispettive sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 7

DIRITTO DI RECESSO

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante PEC, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

Art. 8

SPESE ED ONERI FISCALI E DI STIPULAZIONE

Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 9

INFORMATIVA E PRIVACY

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediate consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Museo della guerra e del MAG, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR).

Art. 10

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere verranno definitivamente e inappellabilmente decise da un collegio arbitrale di tre membri di cui uno scelto da ciascun contraente e il terzo di comune accordo tra i due indicati. In caso contrario dette controversie saranno definite presso il foro competente ed in particolare presso il Tribunale di Rovereto.

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - ONLUS

IL PRESIDENTE

(Dott. Alberto Miorandi)

Firmato digitalmente

MAG – Museo Alto Garda

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Cristina Santi)

Firmato digitalmente